

Esce la consigliera Antonioli. I consiglieri presenti e votanti sono ora n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Gabellini Antonio;

Premesso che:

- la dottrina e la giurisprudenza concordano sulla legittimità dell'affidamento diretto dei servizi pubblici a società costituite da un'amministrazione o amministrazioni pubbliche solo a condizione che sulle medesime lente o gli enti soci esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che, nel contempo, la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con l'amministrazione o con le amministrazioni pubbliche che la controllano (soc. in "house providing");

Richiamato l'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come modificato dall'art. 14 2 comma lett. b) e c) della Legge 326/2003, che consente l'affidamento diretto (c.d. "affidamento in house providing", ovvero affidamento ad un soggetto individuato senza gara) dell'erogazione di servizi locali a rilevanza economica a società di capitali, a condizione che:

- la società sia a capitale interamente pubblico ed incedibile (c.d. "requisito della proprietà pubblica");
- la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. "requisito della prevalenza dell'attività");
 - l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d. "requisito del controllo analogo");

- Considerato che GEAT Spa è già configurata come società a capitale interamente pubblico della quale fanno parte i seguenti Enti locali territoriali:

- Comune di Riccione E. 7.408.943,00 (98,38%)
- Comune di Cattolica E. 5.000,00 (0,06%)
- Comune di Morciano E. 20.000,00 (0,27%)
- Comune di Coriano E. 20.000,00 (0,27%)
- Comune di S. Clemente E. 7.000,00 (0,09%)
- Comune di San Giovanni in Marignano E. 20.000,00 (0,27%)
- Provincia di Rimini: E. 50.000,00 (0,66%)

Dato atto che tra il comune di Riccione e il comune di Misano Adriatico è in corso il perfezionamento della compravendita di 20.000 azioni GEAT S.p.A., pari allo 0,3% del capitale sociale, per cui anche il comune di Misano A. entrerà a breve nella compagine societaria;

Dato atto altresì che, per quanto riguarda il "requisito della prevalenza dell'attività" e il "requisito del controllo analogo", la Provincia e gli altri soci avevano convenuto di sottoscrivere appositi patti parasociali;

Considerato che, allo scopo di assicurare la prevalenza dell'attività ed il controllo analogo, i soci intendono sostituire ai patti parasociali, regole cogenti da includere nello stesso Statuto societario ed impegni specifici da contenere in una Convenzione nelle forme previste dall'art. 30 T.U.EE.LL.;

Preso atto della volontà degli Enti Soci di sottoscrivere la convenzione allegata sotto la lettera A);

Atteso che i punti più salienti della Convenzione, che costituisce lo strumento giuridico per concretizzare il controllo sulla società nelle forme richieste dalla lettera c) del richiamato articolo 113, si possono così sintetizzare:

- a) creazione di un organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" che interagisce nei rapporti tra soci e fra i soci e la Società;
- b) divieto di ampliamento dei poteri al Consiglio di Amministrazione;
- c) obbligo di approvare le modifiche statutarie concordate all'art. 7 della Convenzione e necessarie affinché la GEAT SpA possa qualificarsi, agli effetti di legge, quale società "in house providing";
- d) obbligo di produzione da parte della società di report sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società;
- e) superamento di altre e diverse pattuizioni adottate in precedenza tra i soci;

Visto il T.U.E.L, ed in particolare l'art. 113;

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

Il consigliere TONTI: chiede chiarimenti su alcuni punti.

Il consigliere BONDI evidenzia che il Comune di Cattolica, nella compagine societaria non ha un peso rilevante;

Gli interventi dei consiglieri e dell'assessore sono integralmente riportati nel verbale della seduta di cui al punto dell'o.d.g.;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza), contrari n. 5 (I consiglieri: Tonti di R.C., Bondi ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, Carli di A.N. e Cimino di F.I.)

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche allo statuto di GEAT S.p.A., necessarie per la configurazione della medesima quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli Enti Locali che la compongono (società "in house providing"), così come riportate all'art. 7 della convenzione qui allegata (evidenziate in grassetto);

2) di approvare, altresì, la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, necessaria per garantire agli enti soci l'esercizio di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, così come richiesto per le società in house dall'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000, nel testo contenente le modifiche agli artt. 4 e 5 proposte dal Comune di Riccione;

3) di individuare nella dirigente del settore Finanze D.ssa Claudia M. Rufer il responsabile del

procedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza), contrari n. 05 (I consiglieri: Tonti di R.C., Bondi ed Ercoles
della Coalizione Arcobaleno, Carli di A.N. e Cimino di F.I.);

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

=====

DEL34301/ASD-DEL Deliberazione CC. n. 35 del 19/04/2007 - pag. n.

=====